

**CODICE DEONTOLOGICO E CODICE ETICO  
MEDIATORI FAMILIARI  
DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE  
PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA**

Il Codice Etico dei Mediatori Familiari è redatto in conformità al Regolamento sulla disciplina Professionale del Mediatore Familiare DM 151/2023 ed è vincolante per tutti gli/le iscritti/e all'elenco Mediatori Familiari dell'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

Il Codice Etico ha lo scopo di regolamentare le condotte cui deve attenersi l'avvocato/a nell'esercizio della propria professione e nello svolgimento della professione di mediatore familiare al fine di tutelare gli utenti ai sensi dall'art. 27-bis del d.lgs. 206/2005.

## **1. ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.**

1.1. L'avvocato/a nell'esercizio della professione di mediatore familiare è libero/a, autonomo/a, indipendente e deve svolgere il suo incarico secondo le regole della buona fede, della correttezza, responsabilità e riservatezza.

1.2. Il mediatore familiare dovrà esercitare l'attività di mediazione con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio e pregiudizio nei confronti dei mediandi, incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo.

1.3. Il mediatore familiare ha l'obbligo della formazione continua, e deve aggiornare la propria domanda di iscrizione nell'elenco COA, di anno in anno, con la dimostrazione di aver assolto all'aggiornamento professionale.

1.4. Il mediatore familiare può esercitare la sua attività esclusivamente se in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal DM 151/2023.

In particolare, il mediatore familiare deve:

a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposto/a ad amministrazione di sostegno;

b) non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva;

d) non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi,

e) non essere incorso/a nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

f) non essere sottoposto/a a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

g) non avere riportato, per gli/le iscritti/e ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e/o della dichiarazione di estinzione degli effetti penali della condanna.

## **2. DIVIETI E INCOMPATIBILITA' PROFESSIONALI.**

2.1. L'esercizio della professione di mediatore familiare è precluso a chiunque non sia in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 151/2023.

2.2. In particolare, è fatto divieto ai mediatori familiari di:

a) attivare la mediazione familiare nei casi in cui sia a conoscenza o siano allagate circostanze di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere ex. art.473 bis. 43 c.p.c.

b) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;

c) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;

d) incidere sulla volontà dei mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;

e) fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi professionali durante lo svolgimento dell'attività di mediatore familiare;

f) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione.

g) intervenire nei casi in cui esistono gravi ragioni di opportunità e convenienza.

## **3. DOVERE DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEI MEDIANDI.**

3.1. Nel rapporto con i mediandi, il mediatore familiare è tenuto a:

a) informare i mediandi dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa;

b) informare i mediandi, fin dal primo incontro, sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell'intervento di mediazione familiare;

d) informare i mediandi sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali;

e) informare i mediandi, prima dell'avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;

f) rispettare le norme relative alla Privacy.

3.2. Nel caso in cui fosse pendente una procedura giudiziaria e/o la mediazione sia raccomandata da un Magistrato, il mediatore dovrà:

- a) informare gratuitamente in via preliminare le parti sulle finalità, i contenuti, le modalità e i costi del percorso, nonché sulla disponibilità dell'elenco dei mediatori familiari presso il tribunale;
- b) informare della facoltà di avvalersi di uno tra i mediatori familiari inseriti nell'elenco istituito presso il tribunale;
- c) informare la parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo;
- d) informare le parti che nulla sarà riferito, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera f), all'autorità giudiziaria nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilità di proseguirla;
- e) informare le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati;
- f) riferire all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l'adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare, senza aggiungere alcun commento.

#### **4. SEGRETO PROFESSIONALE E RISERVATEZZA.**

4.1. Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il mediatore familiare deve attenersi al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti.

4.2. Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i mediandi possono esentare il mediatore familiare dal segreto professionale solo con consenso scritto.

#### **5. INTERRUZIONE DEL PERCORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE.**

Il mediatore familiare deve interrompere il percorso di mediazione quando:

- a) l'interruzione è richiesta da uno o da entrambi i mediandi;
- b) ritiene che non ci sono le condizioni per proseguire il percorso di mediazione familiare;
- c) non è più in grado di assicurare la neutralità o l'imparzialità necessarie alla continuazione dell'incarico.
- d) casi interruzione previsti dalla Legge e, specificatamente, nei procedimenti in cui sono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere ex art.473 bis.40 c.p.c. e segg.

## **6. PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DEL MEDIATORE FAMILIARE E POLITICHE COMMERCIALI.**

Nell'attività di autopromozione i mediatori familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti, si devono astenere da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore e dall'attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiedono.

È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole.

Sono vietate le pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive così come definite dal decreto legislativo n. 206 del 2005.

## **7. COMPENSI PROFESSIONALI.**

Il compenso per le prestazioni professionali dei mediatori familiari è pattuito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 151/2023 e nelle forme previste dall'ordinamento.

Il mediatore familiare deve rendere noto in forma scritta il preventivo del compenso al momento del conferimento dell'incarico professionale, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

Il compenso del mediatore familiare deve essere adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione, alla complessità dell'incarico e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.

## **8. DATI PERSONALI.**

Il mediatore familiare assicura che la raccolta e il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità della mediazione avviene in conformità al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2013 assicurando, in ogni caso, l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

## **9. ORGANISMI DI VIGILANZA E SANZIONI DISCIPLINARI.**

Il COA provvede all'istituzione della Commissione Disciplinare al fine di valutare i profili disciplinari derivanti dalle violazioni del presente Codice, sia in forma autonoma che su segnalazione di terzi.

Il COA deve segnalare alle autorità competenti eventuali abusi nell'ambito dell'esercizio della mediazione familiare.

Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente Codice Etico e dal Regolamento, il COA su richiesta della Commissione Disciplinare si riserva di decidere sull'espulsione dall'elenco COA dei mediatori familiari.

Contro l'irrogazione della presente sanzione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il mediatore familiare può ricorrere, presentando richiesta scritta al Presidente del COA, che dovrà senza indugio convocare il Consiglio dell'Ordine, deputato a deliberare in merito.

## **10. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente CODICE DEONTOLOGICO E CODICE ETICO MEDIATORI FAMILIARI DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE, si applicano in quanto compatibili, le regole e i principi del CODICE DEONTOLOGICO FORENSE e del CODICE ETICO E DI CONDOTTA DEI MEDIATORI dell'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E FORMAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA.